



COMUNE DI PAGLIETA

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi**
- Art. 3 - Criteri di rateizzazione di pagamento**
- Art. 4 - Modalità di rateizzazione**
- Art. 5 - Interessi**
- Art. 6 - Domanda di concessione e documentazione da allegare**
- Art. 7 - Procedimento**
- Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego**
- Art. 9 - Norme in contrasto**
- Art. 10 - Entrata in vigore**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili esclusivamente ai debiti di natura tributaria:
 - a. siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinario o iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
 - b. siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
 - c. sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative:
 - a. lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra documentazione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.

Art. 3 – Condizioni di rateizzazione di pagamento

1. Possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e anche dopo l'inizio delle procedure di riscossione coattiva, ai sensi del comma 804 della legge 27 dicembre 2019, n.° 160, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;
 - b. in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui all'art. 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui alla successiva lettera d);
 - c. ricevuta la richiesta di rateazione, può essere iscritta ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione;
 - d. in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - e. è in ogni caso preclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi.

2. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. In ogni momento il debito potrà essere estinto in unica soluzione.

Art. 4 - Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito può essere concessa, con provvedimento del funzionario responsabile Tributi, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio (secondo i criteri di cui al successivo comma 2) e sottoscritto per accettazione dal debitore, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
2. Il funzionario responsabile, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione dovrà prevedere l'escussione "a semplice richiesta scritta".
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Art. 5 - Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'ente della richiesta da parte del contribuente/debitore.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 - Domanda di concessione e documentazione da allegare

1. Il contribuente/debitore che, in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di liquidazione, avviso di accertamento, ingiunzione, ecc.);
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata:
 - a) Per le persone fisiche e ditte individuali: la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa **o, in subordine, relativamente ai componenti del nucleo familiare, il modello 730/C.U. corredato dal certificato di giacenza media dei conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti.**
 - b) Per le società di persone (società semplici, S.n.c., S.a.s.):
 - a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
 - c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
 - c) Per le società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
 - a) auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.° 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) copia dell'**ultimo** bilancio di esercizio **approvato**.
 - d) In tutti i casi il contribuente, può presentare, in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
 - e) Le richieste di rateizzazione prive della documentazione di cui al comma 2 non verranno prese in considerazione dall'ufficio.

Art. 7 - Procedimento

- 1) L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
- 2) Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
- 3) Nell'analisi delle situazioni economiche dei contribuenti/debitori, il funzionario dovrà attenersi alle comuni regole di analisi tecnica - finanziaria.

- 4) Può procedere a richiedere ai contribuenti/debitori qualsiasi ulteriore documentazione ritenga necessaria ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
- 5) La mancata esibizione da parte del contribuente/debitore della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
- 6) L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n.° 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente concessi a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.° 403/98.

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

- 1) Il Funzionario responsabile di ogni singolo tributo comunale, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
- 2) Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
- 3) Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente il provvedimento di diniego, sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
- 4) Qualora il debito derivi da atti afferenti la fase coattiva gestita tramite concessionario, il provvedimento di rateizzazione sarà emesso dallo stesso concessionario.

Art. 9 - Norme in contrasto

- 1) Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto ed interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.
- 2) Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo, ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del DPR 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.